

Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

IL REATO DI MOLESTIE

CASS. PEN., SEZ. I, 3 AGOSTO 2023, N. 34171

Una recente sentenza della Cassazione penale ha evidenziato che la molestia che disturba la quiete e la tranquillità del soggetto al quale è rivolta può estrinsecarsi in varie forme, purché il mezzo impiegato abbia un carattere invasivo.

Gli Ermellini avevano già stabilito che la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. può configurarsi anche quale reato abituale in forza di una condotta reiterata nel tempo, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata del soggetto passivo.

Il reato de quo consiste, infatti, in qualunque condotta oggettivamente atta a turbare una persona nella sua vita di relazione e, quindi, anche di lavoro.

Se è vero che il testo dell'art. 660 c.p. cita espressamente il termine "telefono", considerato il progresso della tecnologia, l'interpretazione estensiva della norma, che è differente dalla interpretazione analogica, vietata in ambito penale, è ammissibile.

Pertanto, l'intento di arrecare molestie e disturbo, indipendentemente dall'aspetto psicologico del soggetto agente, può essere realizzato anche con sms, whatsapp e mail.

Qualora, conseguentemente, l'amministratore subisse in maniera

Testi a cura del **CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI**

pressante un impedimento alla sua ordinaria attività lavorativa oppure nella sua personale libertà di essere, può presentare una querela contro il disturbatore, poiché il reato è procedibile soltanto a querela di parte.

Maggiori approfondimenti si potranno analizzare nell'articolo ad hoc che verrà pubblicato nella nostra Rivista Nazionale.



ANACI



La storia di ANACI inizia da qui



A.N.A.I.
1970



aiaci
associazione italiana
amministratori di
condomini e immobili
1974

Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma
Tel 06-3214963 / 3215399 • Fax 06-3217165 • C. F. 04846741009

www.anaci.it • anaci@anaci.it •   